



CONFINDUSTRIA

**RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE SULLA
PROPOSTA DI REVISIONE DEGLI
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI
STATO A FINALITÀ REGIONALE 2022-
2027**

30 Settembre 2020

Position Paper

1. Premessa

La revisione degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale (di seguito AFR) per il periodo 2022-2027 si inserisce a conclusione del processo relativo al controllo dell'adeguatezza sul pacchetto per la Modernizzazione degli aiuti di Stato avviato nel 2019 (cosiddetto *fitness check*), in cui la Commissione europea ha avviato una valutazione del quadro degli AFR, al fine di valutare se gli orientamenti in materia fossero ancora adeguati allo scopo. Sebbene i risultati preliminari abbiano evidenziato una sostanziale adeguatezza del plesso normativo in scadenza, la stessa Commissione europea considera indispensabile alcuni miglioramenti per tener conto degli sviluppi economici sopravvenuti.

Questa necessità, indispensabile in ogni fase di revisione della normativa in materia di aiuti di Stato, si rende ancora più necessaria in un contesto economico in cui uno *shock* tanto inatteso quanto forte, causato dalla pandemia di Covid-19, ha colpito l'economia mondiale con impatti devastanti ed effetti asimmetrici.

L'esigenza di perseguire con determinazione gli importanti obiettivi di sviluppo contribuendo ad uno sviluppo territoriale equilibrato fondato su equità e salvaguardia del mercato interno, come gli AFR, non può prescindere dall'impatto economico causato dalla pandemia che avrà ripercussioni con orizzonti temporali tutt'altro che brevi.

2. Effetti della Modernizzazione e utilizzo degli aiuti di Stato

L'approccio del processo di Modernizzazione degli aiuti di Stato ha inteso promuovere una spesa pubblica efficace, attraverso un contributo migliore degli aiuti di Stato a obiettivi di interesse comune, un maggior controllo sull'effetto di incentivazione e la limitazione dei potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi.

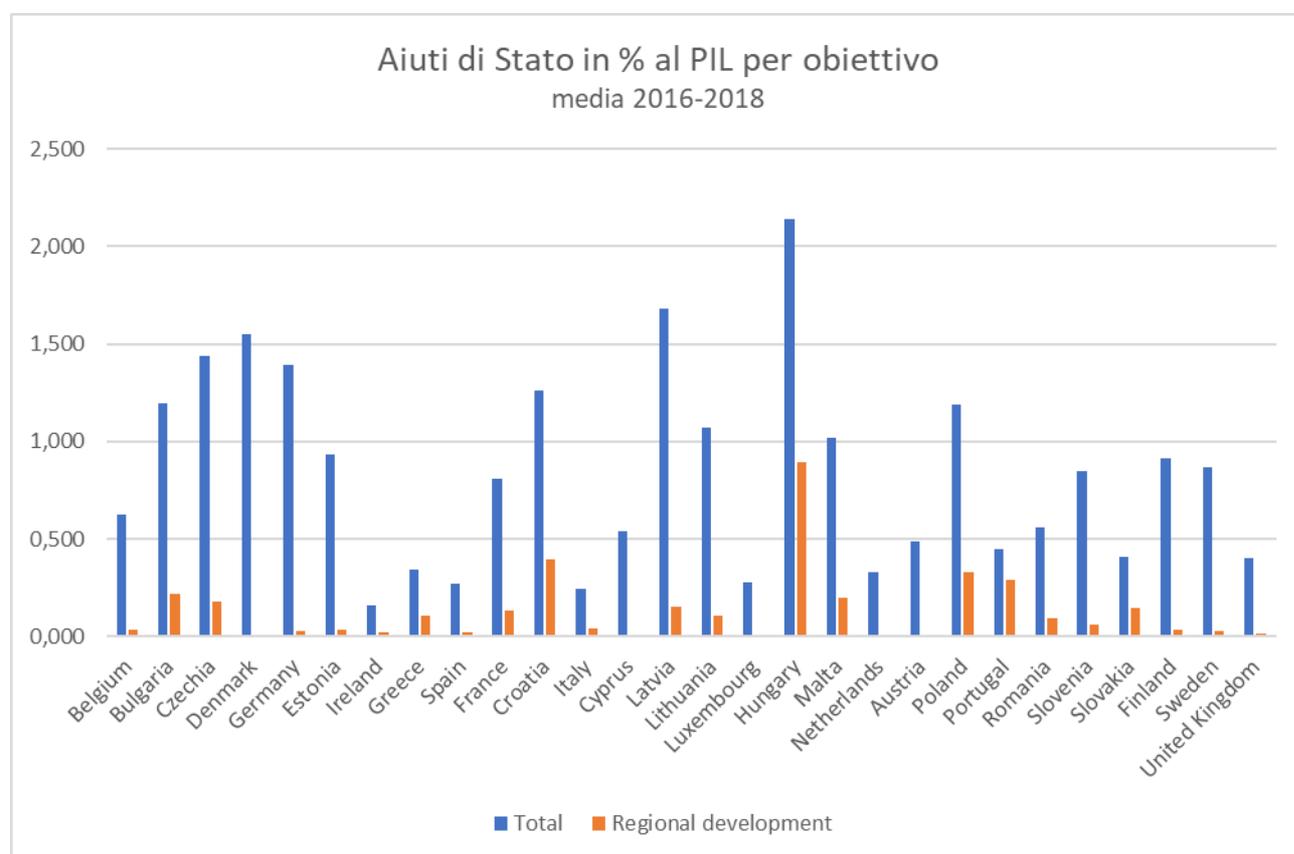
Tra gli effetti più incisivi, si è verificato un massiccio utilizzo del Regolamento generale di esenzione per categorie (GBER). Come evidenziato anche all'interno dello *State Aid Scoreboard* 2019 della Commissione europea (Figure 20, pag. 30), nel 2018 gli Stati membri hanno attuato 1.666 nuove misure GBER, che rappresentano il 94,7% delle nuove misure di aiuto di Stato. Nel 2014 la percentuale era pari al 54,8%.

Non si può che condividere i principi e gli obiettivi della Modernizzazione, tuttavia bisogna considerare se la sua applicazione concreta si sta dimostrando fondata su un approccio prevalentemente giuridico-formale, trascurando gli aspetti sostanziali.

Gli aiuti di Stato sono chiamati a svolgere un ruolo a tutela dell'integrità del mercato unico e della concorrenza, ma anche per aumentare il loro contributo all'efficienza e alla crescita, esercitando un controllo sulla coerente attuazione della disciplina comune da parte degli Stati membri. Riorientare le discipline attuative sugli aiuti di Stato rendendole coerenti e convergenti con gli obiettivi comuni di crescita, sempre in un mercato unico e competitivo, è un'azione necessaria per aumentare l'efficienza della spesa e migliorare la sostenibilità dei bilanci pubblici. Ma non basta.

Sebbene la revisione della disciplina concentrata sulle procedure e sull'operatività della concessione degli aiuti fosse necessaria, è emerso un pericoloso *gap* determinato dalla prevalenza di queste rispetto ai profili più sostanziali, riguardanti la dimensione economico-finanziaria degli aiuti concessi. In sostanza, se da un lato la regolamentazione pone dei limiti applicativi anche relativamente stretti, pur mitigati da esigenze di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi, dall'altro la possibilità di erogare aiuti da parte degli Stati membri risulta teoricamente (e praticamente) illimitata, specie per quelli che dispongono di maggiori disponibilità di bilancio e che mostrano migliori performance macroeconomiche, cioè per gli Stati membri che in sostanza hanno meno bisogno di porre in essere misure di aiuto alle imprese. Allo stesso tempo, gli Stati membri con meno disponibilità di bilancio sono quelli che potrebbero avere maggiori esigenze di intervento pubblico, ma possono soddisfarle in misura nettamente inferiore rispetto agli altri e, se lo fanno, gli impatti sul bilancio pubblico rischiano di essere insostenibili.

L'entità finanziaria degli aiuti di Stato, anche in rapporto al PIL, presenta ancora rilevanti differenze tra gli Stati membri. Inoltre, se si confronta l'entità del totale degli aiuti concessi dai singoli Stati membri e quella degli aiuti concessi per lo sviluppo regionale, si nota, salvo alcune eccezioni, un utilizzo limitato dei secondi, anche in Stati membri in cui la quota di popolazione beneficiaria risulta rilevante.



Fonte: Elaborazioni su dati Commissione europea.

In linea di principio si può continuare a sostenere che, in considerazione degli obiettivi perseguiti dal controllo degli aiuti di Stato, è necessario, da una parte, spostare l'attenzione dal controllo della dimensione finanziaria degli aiuti concessi al controllo degli elementi che comportano ancora grandi differenze tra gli Stati membri (come, ad esempio, la fiscalità sulle imprese) e gli effetti tra questa e gli aiuti ai fini dell'attrattività economica e, dall'altra, verificare se i criteri indicati per l'accesso alle deroghe ex articolo 107.3.a e 107.3.c del TFUE rispondano ad esigenze ed evidenze reali di un impiego efficace di risorse per lo sviluppo regionale.

3. Effetti economici della pandemia sulla coesione territoriale

La crisi economica legata alla diffusione di Covid-19 ha colpito l'intera Unione Europea. Ma la capacità di farvi fronte non è la stessa per i suoi Stati membri. Lo *shock* economico legato alla pandemia ha interessato sia l'offerta che la domanda, a causa dell'arresto forzato della produzione e della perdita di impiego per molti lavoratori. È stato uno *shock* sia esogeno sia simmetrico, ossia non dovuto a cause di natura economica ed equivalente per tutti i paesi.

Tuttavia, la pandemia ha raggiunto l'Unione europea dopo un decennio drammatico dal punto di vista economico, in cui solo la Germania ha tenuto ritmi di crescita abbastanza soddisfacenti, mentre altri paesi storicamente industrializzati, come Francia, Italia e Spagna, sono stati caratterizzati da bassa crescita o decrescita.

L'Unione europea ha dato una risposta senza precedenti alla crisi pandemica e ai suoi effetti sui sistemi economico-sociali. In materia di aiuti di Stato, l'adozione del Quadro Temporaneo ha permesso agli Stati membri di aumentare sensibilmente la discrezionalità e le modalità di utilizzo degli aiuti, ma non possiamo negare che le differenze in termini assoluti nella dimensione degli aiuti concessi, soprattutto se rapportate all'intensità con cui la crisi ha colpito ogni singola economia, hanno comportato una diversa capacità e rapidità di reazione, con ovvie ripercussioni sui livelli di crescita e sulla competitività delle imprese.

4. Osservazioni alla proposta di Orientamenti degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027

La proposta in consultazione, relativa agli Orientamenti degli AFR per il periodo 2022-2027 presentata dalla Commissione europea, parte dal presupposto, anticipato in premessa, che l'esito della valutazione di adeguatezza degli Orientamenti in vigore ha condotto ad esiti sostanzialmente soddisfacenti, ma che sono necessari alcuni miglioramenti per tener conto degli sviluppi economici sopravvenuti.

Merita, tuttavia, osservare che il testo proposto è estremamente conservativo rispetto a quello già in vigore, che aveva delle criticità anche all'inizio della fase di revisione del 2014 e, al netto degli effetti straordinari causati dalla crisi pandemica già descritti, se ne rende ancora più necessaria la rivalutazione.

4.1. Determinazione delle deroghe: effettivo utilizzo e adeguatezza alla crisi

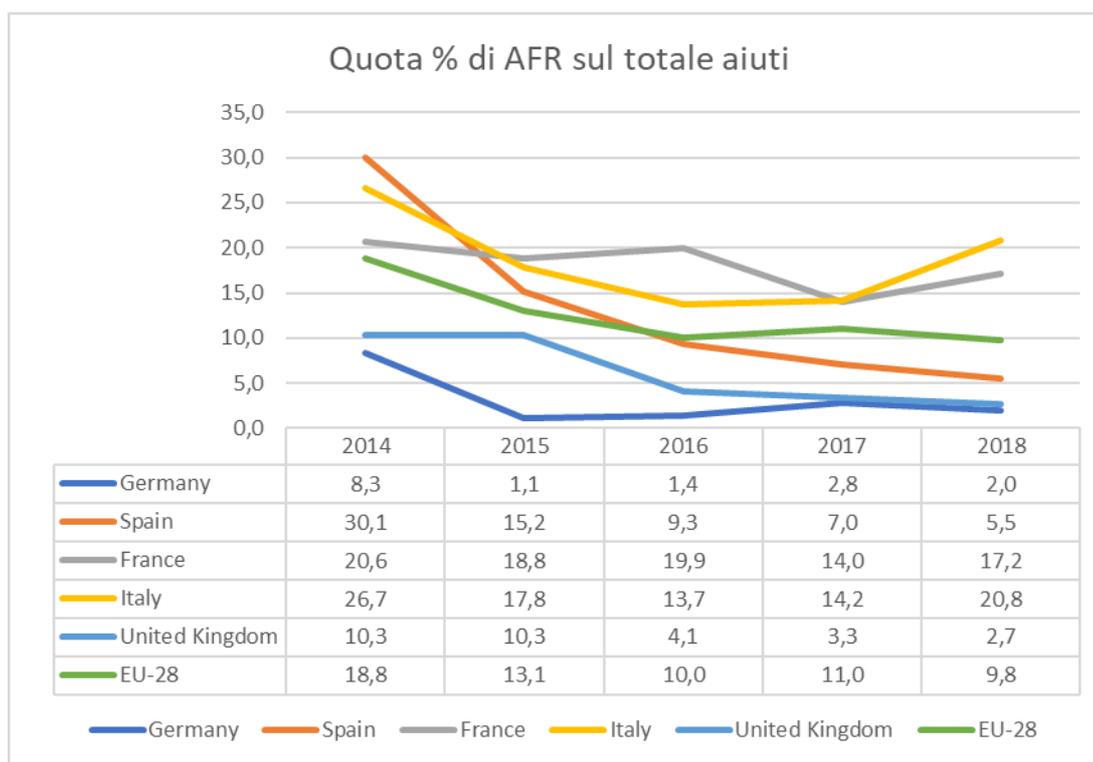
Eliminare i riferimenti alla copertura in termini di popolazione ammissibile agli AFR (paragrafo 7.1 della bozza in consultazione) e necessità di un'applicazione delle deroghe a finalità regionale strettamente e coerentemente collegata ad un loro effettivo utilizzo.

Come già evidenziato in occasione della revisione degli Orientamenti per il periodo 2014-2020, continuano a sussistere criticità legate alla limitata considerazione degli impatti territoriali della crisi e delle relative difficoltà “geografiche” e all'eccessiva rigidità attuativa delle deroghe, rispetto alle esigenze della politica di coesione e sviluppo regionale.

Il metodo del *plafond* di popolazione (a livello UE e a livello nazionale) continua ad essere incoerente con le esigenze di intervento e non sembra rispondere ad un principio di concentrazione, sempre ribadito dalle Istituzioni comunitarie, quanto, piuttosto, a logiche di “equilibrio politico” poco sostenibili.

In linea di principio, seguendo la logica proposta dalla Commissione, la quota di AFR sul totale degli aiuti concessi non dovrebbe essere troppo distante dalla quota di popolazione beneficiaria delle deroghe del TFUE.

Tuttavia, con riferimento agli ultimi dati disponibili, si nota una tendenza differente.



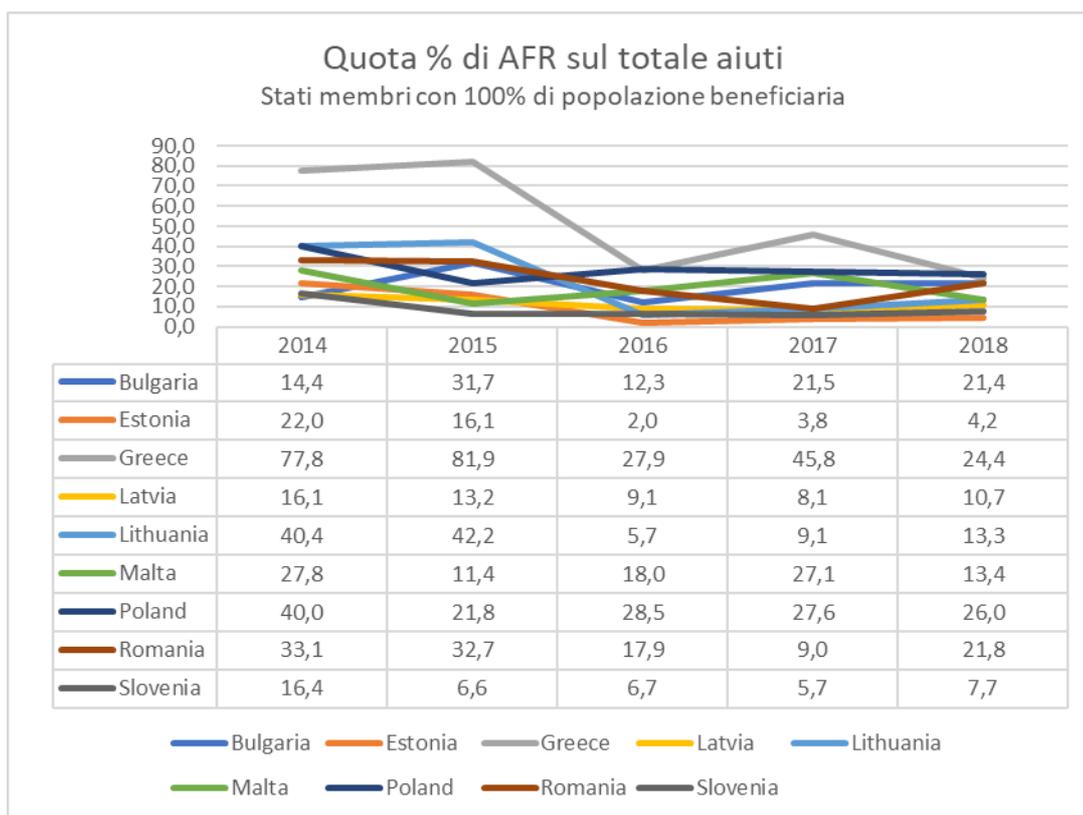
Fonte: Elaborazioni su dati Commissione europea.

A fronte di una copertura UE a 28 intorno al 47% della popolazione, nel 2018 la quota di AFR risulta solo del 9,8% sul totale degli aiuti concessi. In sostanza, il peso degli AFR sul totale degli aiuti concessi è quasi sempre nettamente inferiore alla quota di popolazione beneficiaria.

Considerando il caso degli Stati membri con il 100% di popolazione beneficiaria, quasi tutti (con l'unica eccezione della Grecia, ma solo negli anni iniziali del periodo considerato) presentano una quota di AFR molto più bassa della quota di popolazione beneficiaria.

Sotto questo profilo, non si comprende il motivo per cui si continua a riservare, anche agli Stati membri che utilizzano in misura marginale le deroghe del TFUE, una quota di popolazione nazionale beneficiaria, seguendo logiche di mera redistribuzione "politica" che non hanno alcuna attinenza con la politica di concorrenza e aiuti di Stato.

In aggiunta a quanto precedentemente esposto, merita osservare che il metodo basato sul *plafond* di popolazione, inserito nel 2007 e riproposto anche per il periodo 2022-2027 appare estremamente obsoleto, rigido e inadeguato a riflettere gli effetti determinati dalla crisi epidemiologica, che ha aggravato ulteriormente la situazione delle imprese europee e ha dimostrato come i fenomeni di crisi siano indipendenti da perimetri geografici o confini territoriali forzatamente disegnati.



Fonte: Elaborazioni su dati Commissione europea

La Commissione europea continua ad individuare i territori ammissibili alla deroga ex articolo 107.3.c (cosiddetti territori deboli) e che, nel caso dell'Italia, interessano le zone del Centro-Nord come risultato di una mera operazione di sottrazione delle zone ammissibili alla deroga ex articolo 107.3.a (del Sud Italia) dalla popolazione complessivamente assegnata al nostro Stato.

Inoltre, il metodo vincola l'individuazione dei territori deboli all'interno di una carta geografica delineata sulla base di dati non attuali, lontani dalla realtà della crisi post-Covid e per un periodo di 6 anni, imponendo una rigidità programmatica anacronistica rispetto ad un contesto economico, sociale e politico già compromesso e in continuo movimento.

Tali considerazioni valgono a maggior ragione per le zone 107.3.c, i cui dati sul tasso di disoccupazione e sul PIL sono evidentemente insufficienti ad esprimerne le difficoltà e andrebbero semmai integrati con altre variabili economiche in grado di valutare l'evoluzione del tasso di disoccupazione e, in linea generale, il forte impatto economico e sociale della crisi pandemica sul territorio.

Le forti criticità del metodo di zonizzazione per l'individuazione dei territori deboli e la sua scarsa coerenza con i principi alla base di altre importanti politiche europee, palesano la necessità di proporre alla Commissione europea un cambiamento complessivo del meccanismo alla base degli AFR.

Gli impatti territoriali della crisi pandemica non sono adeguatamente considerati nella proposta della Commissione, e ciò può generare effetti squilibrati nella ripartizione della popolazione complessivamente beneficiaria degli AFR tra Stati membri.

L'applicazione dei principi di concentrazione e di equilibrio nella determinazione delle quote nazionali di popolazione beneficiaria rischia, quindi, di essere poco rigorosa e inadeguata. L'ipotesi della Commissione di mantenere ferma al 47% la quota di popolazione UE-28 beneficiaria può anche essere letta come una positiva apertura a soddisfare le molteplici esigenze concentrate nella deroga ex articolo 107.3.c, ma rischia di essere un semplice "palliativo" (tutto da verificare in termini di quote per i singoli Stati membri e relative esigenze di intervento), una risposta non adeguata ai preoccupanti e perduranti impatti territoriali della crisi pandemica.

4.2. Invertire la procedura di quantificazione della popolazione beneficiaria

La quantificazione della popolazione beneficiaria delle deroghe va impostata secondo una procedura *bottom-up* e non *top-down*, per considerare adeguatamente le criticità socioeconomiche delle zone potenzialmente rientranti nella deroga 107.3.c.

La procedura di quantificazione della popolazione beneficiaria tende a non considerare adeguatamente le criticità socioeconomiche delle zone 107.3.c. Partendo da un plafond complessivo a livello UE, ripartito in quote nazionali, da cui viene poi detratta la popolazione beneficiaria della deroga 107.3.a, si perviene ad una quota "residuale" di popolazione beneficiaria della deroga 107.3.c, che non riflette la reale consistenza delle criticità socioeconomiche territoriali presenti in uno Stato membro, diverse dal ritardo di sviluppo.

La suddivisione di questa quota nazionale residuale viene poi ripartita sul resto del territorio extra 107.3.c sulla base di categorie piuttosto discutibili definite dagli

Orientamenti, che poi costringono gli Stati membri ad adottare criteri sostanzialmente più “politici” che statistici, arrivando a individuare zone beneficiarie quasi del tutto prive di significatività ai fini dell’utilizzo della deroga 107.3.c per progetti di sviluppo territoriale.

Una procedura più corretta e rispondente alle esigenze di individuare aree territoriali colpite da criticità strutturali dovrebbe essere impostata su un’analisi socioeconomica del territorio non rientrante nelle regioni in ritardo di sviluppo, che consenta di utilizzare delimitazioni territoriali al di sotto del dettaglio geografico NUTS 3, in grado di individuare le difficoltà strutturali interne a porzioni di territorio che hanno una loro coerenza socioeconomica, per includerle nelle zone della deroga 107.3.c a livello nazionale. Per l’Italia, il riferimento potrebbe essere quello dei Sistemi locali del Lavoro (SLL), adottati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), rispetto ai quali utilizzare dati socioeconomici più aggiornati e rispondenti anche alle esigenze di individuare le criticità prodotte dall’emergenza Covid.

La popolazione beneficiaria così individuata andrebbe ad aggiungersi a quella 107.3.a, per determinare la complessiva popolazione beneficiaria nazionale e, quindi, per aggregazione, a livello UE.

4.3. Revisione di medio termine ed effetti della crisi pandemica: un Quadro Temporaneo degli AFR 2021-2024

È auspicabile che la Commissione prenda in considerazione l’ipotesi di introdurre un “Quadro Temporaneo degli AFR” 2021-2024, basata su una maggiorazione fino al 10% delle diverse intensità massime di aiuto, applicabile fino al 2021 alla Carta nazionale vigente e dal 2022 a quella nuova, almeno fino alla sua revisione di medio termine (2024). In relazione alla ripresa post-Covid e alla programmazione finanziaria per la ripresa e la resilienza, le attuali intensità di aiuto risultano incoerenti rispetto alle esigenze di ripresa economica, di investimento e di occupazione, nel breve e nel medio termine.

Uno dei presupposti utilizzati dalla Commissione europea per giustificare la proposta sostanzialmente conservativa degli Orientamenti in materia di AFR in ambito di criteri di zonizzazione e intensità di aiuto consentite è che, per le perturbazioni economiche create dalla pandemia del Covid-19, la Commissione ha adottato strumenti più mirati. Il riferimento è all’adozione del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato dello scorso marzo.

La Commissione ammette che lo *shock* provocato potrebbe avere effetti più duraturi su determinate regioni, ma giustifica l’impianto normativo proposto affermando che è ancora troppo presto per prevedere l’impatto della crisi nel medio e lungo periodo e quali regioni saranno particolarmente colpite. Come soluzione prospettata, la Commissione prevede una revisione intermedia delle carte degli AFR nel 2024, che terrà conto dei dati statistici relativi agli anni dal 2020 al 2022.

Merita, tuttavia, ribadire che già in condizioni “normali” i criteri socioeconomici utilizzati per l’individuazione delle zone ammissibili alla deroga ex articolo 107.3.a e 107.3.c non sono in grado di fotografare tempestivamente i cambiamenti maturati in un periodo di

programmazione di 7 anni, affinché si possa intervenire in maniera efficace nelle zone in cui gli effetti della crisi sono maggiormente impattanti.

Inoltre, la giustificazione utilizzata dalla Commissione europea circa la presenza di altri strumenti più mirati per contrastare gli effetti della pandemia non è assolutamente condivisibile. Il Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato è stato adottato con l'obiettivo specifico di:

- scongiurare una drammatica crisi di liquidità in cui le mancate entrate connesse alla compressione dei fatturati non avrebbero consentito di coprire le spese indifferibili, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di intere filiere;
- sostenere investimenti per le infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al Covid-19, specifici progetti di R&S o per la produzione di prodotti connessi al Covid-19;
- sostenere interventi di ricapitalizzazione.

Gli obiettivi del Quadro Temporaneo, quindi, sono orientati su interventi temporanei e specificatamente orientati al contrasto degli effetti immediati della crisi pandemica, e non possono in alcun modo essere considerati sostituibili con aiuti il cui obiettivo è favorire lo sviluppo economico sostenibile di determinate zone svantaggiate, supportando le imprese lì insediate o stimolandone i nuovi investimenti.

È del tutto verosimile prevedere che, benché lo *shock* sia stato simmetrico senza distinzione territoriale, gli effetti della crisi avranno un impatto maggiore e per tempi più lunghi nei territori più in ritardo e in difficoltà strutturale, ponendo il tema del contrasto a disparità territoriali senza precedenti al centro della riflessione. La differenziazione territoriale dei processi di resistenza allo *shock* e di ripartenza nel post-Covid pone alla Commissione il tema della riduzione dei divari regionali come via obbligata alla ricostruzione. Creare le condizioni per restituire alle zone in difficoltà i tassi di crescita conosciuti in passato, liberare le regioni più fragili dal loro isolamento, sono tutte premesse indispensabili per far crescere, insieme, l'economia europea.

L'inatteso e forte *shock* che con la pandemia ha colpito l'economia europea richiede misure "non convenzionali" in grado di accompagnare politiche strutturali di sostegno alla crescita anche e soprattutto a livello territoriale.

4.4. Grandi imprese

Eliminare il limite degli "investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica" per le grandi imprese nelle zone ammesse alla deroga ex articolo 107.3.c.

La Commissione europea intende continuare a limitare la concessione degli aiuti alle grandi imprese nelle zone ammesse alla deroga ex articolo 107.3.c solo per gli "investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica". La condizione circoscrive l'ammissibilità alle grandi imprese già presenti nella zona interessata solo nel caso di una diversificazione dell'attività, ossia il cambiamento del codice NACE a 4 cifre.

Come già ampiamente espresso in occasione della consultazione sui medesimi Orientamenti per il periodo 2014-2020, si continua a prestare maggiore attenzione agli effetti dell'attrattività di nuovi investimenti introdotti dagli AFR e meno alla loro capacità di rafforzare e migliorare le localizzazioni esistenti, che a loro volta coinvolgerebbero positivamente il tessuto imprenditoriale coinvolto innanzitutto a livello territoriale, con effetti positivi di sviluppo regionale.

La limitazione riservata alle grandi imprese continua ad essere motivata dalla minore (presunta) esposizione delle grandi imprese agli svantaggi regionali in ambito di investimento o mantenimento di un'attività economica in una zona meno sviluppata, dalla maggiore capacità di acquisire credito, dalla propensione alla produzione di economie di scala che riducono i costi iniziali legati all'ubicazione e dalla maggiore capacità di relazionarsi con le istituzioni. Senza entrare nel merito della loro attendibilità, tali considerazioni risultano quantomeno dubbie, in quanto riferibili a contesti e condizioni pre-crisi pandemica.

La limitazione dell'ammissibilità delle grandi imprese nelle zone ammesse alla deroga ex articolo 107.3.c alle sole diversificazioni di attività (e non di produzione) continuerebbe a imporre una rinuncia a rilevanti opportunità di investimento che, invece, potrebbero essere sfruttate anche con intensità e dimensioni finanziarie limitate, finalizzate su particolari obiettivi di competitività e comunque vincolate dall'addizionalità degli investimenti agevolati nelle aree beneficiarie.

Ad ulteriore integrazione si segnala che l'attuale criterio per la determinazione della dimensione delle imprese utilizzata a livello europeo, oltre a considerare le soglie di fatturato e il numero degli occupati, considera anche le relazioni di associazione e collegamento tra le varie entità. Per effetto di queste ultime, molte piccole imprese insediate a livello territoriale si ritrovano ad oltrepassare la soglia della "media impresa", vedendo fortemente limitata sia la possibilità di rafforzamento nell'area, sia la possibilità di sostegno da parte degli strumenti destinati alle PMI.

4.5. Zone colpite da eventi calamitosi o eccezionali

Assimilare le zone colpite da eventi calamitosi o eccezionali a quelle ammissibili alla deroga ex articolo 107.3.a del TFUE. Questo consentirebbe di considerare le aree colpite da calamità naturale, in funzione delle problematiche susseguenti all'evento, come regioni in ritardo di sviluppo, consentendo l'inclusione temporanea e separata (da escludere dal calcolo della popolazione nazionale beneficiaria delle deroghe) di tali aree nella carta nazionale sugli AFR e l'attivazione di sostegni agli investimenti su basi più significative ed efficaci.

Merita, in questa sede, portare all'attenzione della Commissione europea un problema, ampiamente segnalato da Confindustria, e relativo alla necessità di ampliare l'impiego delle deroghe previste dal Trattato.

L'Italia, insieme ad altri (pochissimi) Stati membri, ha subito numerosi eventi calamitosi ed è ricorsa in maniera massiccia all'impiego di aiuti per la compensazione dei danni associati.

Ad oggi, la normativa comunitaria disciplina solo interventi volti alla completa compensazione del danno riferibile all'evento calamitoso (o eccezionale). Decisamente più frammentate e non automatiche sono le possibilità dedicate alla fase successiva quella emergenziale, ossia quelle rivolte al mantenimento e alla ripresa economica dell'area colpita.

Tuttavia, le situazioni che si vengono a creare nella fase di ricostruzione post eventi dannosi sono solitamente caratterizzate da difficoltà operative delle imprese localizzate nelle aree interessate e possono produrre fenomeni di delocalizzazione tali da incidere sulla stessa "tenuta sociale ed economica" di tali aree.

Per contrastare simili effetti, le tipologie di aiuto (teoricamente) utilizzabili vanno quindi dal sostegno a nuovi investimenti e/o nuova occupazione nelle aree colpite – che, in funzione degli interventi da realizzare, chiamano in causa l'applicazione di regimi in esenzione come quelli riguardanti le PMI (art. 17, GBER) o, se applicabili, gli AFR (art. 14, GBER) – a forme di aiuto al mantenimento delle attività economiche che operano su di esse – che, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili per definizione col TFUE, possono essere concessi solo entro il limite "de minimis".

Si tratta, ovviamente, di misure temporanee e che necessitano di una qualche valutazione, sia pure informale, da parte della Commissione europea, ma nella sostanza hanno un'applicabilità ed un'efficacia molto limitata che, nell'esperienza dei vari interventi a seguito di eventi dannosi, si concentrano, per minore complessità procedurale e applicativa, nell'utilizzo generalizzato del regime "de minimis" anche nel caso di nuovi investimenti, facendo rientrare entro tale limite, o ponendo in alternativa fra loro, interventi di mantenimento e di rilancio economico.

La logica secondo cui gli effetti di un evento calamitoso si neutralizzano esclusivamente attraverso la compensazione del danno come conseguenza diretta dell'evento, tralasciando l'individuazione di strumenti adeguati al sostegno di zone che, dopo un evento calamitoso, hanno bisogno di un concreto supporto per la ripresa delle normali condizioni di produttività, è eccessivamente limitante.

È stato ampiamente dimostrato che sostenere un territorio solo nella fase di ristoro dei danni e lasciarlo, successivamente, alla sua dinamica spontanea, rafforza il degrado, non la ripresa. È quindi lo Stato che deve intervenire e farsi carico, attraverso sostegni allo sviluppo e alla promozione degli investimenti delle imprese, per evitare perdite irrimediabili di attrattività del territorio.

In questo caso, un importante precedente è quello dell'autorizzazione della Commissione europea che, dopo attenta valutazione, ha autorizzato lo scorso aprile 2018 la concessione di un credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia Centrale colpite dagli eventi sismici che si sono susseguiti dall'agosto 2016, proprio per evitare la desertificazione dell'area interessata.

La soluzione è stata quella di assimilare sistematicamente e temporaneamente le zone colpite da eventi calamitosi a quelle individuate nelle deroghe sugli AFR.

Appare di estrema importanza prevedere che questa assimilazione sia strutturale e possa avvenire in maniera automatica, affinché lo Stato possa procedere, nella fase immediatamente successiva al ristoro dei danni subiti, con la concessione di aiuti per il sostegno agli investimenti e alla ripresa nei territori colpiti.